

STATUTO

COOPERATIVA DEO GRATIAS, PADRE PIO A R.L. - ETS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN GIOVANNI ROTONDO FG
CORSO NAZIONALE 92
Numero REA: FG - 339329
Codice fiscale: 04576880712
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-12-2025 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO DELLA COOPERATIVA

"Cooperativa Deo gratias, Padre Pio a r.l. - ETS"

Costituzione, denominazione, sede, durata, scopo e oggetto, normativa applicabile

Art. 1 - Costituzione

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, lett. b), della L. 381/91 e del d.lgs. n. 112/2017, è costituita la Società cooperativa a responsabilità limitata denominata: "Cooperativa Deo gratias, Padre Pio a r.l. - ETS" validamente identificabile in sigla con la denominazione "Coop Deo Gratias, Padre Pio-ETS".

Art. 2 - Sede

La cooperativa ha sede nel Comune di San Giovanni Rotondo, in Corso Nazionale, n. 92.

Art. 3 - Durata

La cooperativa ha durata sino al 2099.

Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga non hanno diritto di recesso.

Art. 4 - Disciplina applicabile.

Alla cooperativa, per quanto non disposto dalle norme sulle cooperative o dal presente atto costitutivo si applicherà la disciplina delle società a responsabilità limitata finché non venga superato il numero di venti soci cooperatori ovvero il totale dell'attivo dello stato patrimoniale non superi 1,438 milioni (un milionequattrocentotrentotto) di euro.

Art. 5 - Scopo e attività mutualistica

La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini:

- attuando le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del d.lgs. n.112/2017:

* svolgendo, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi;

* con l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Art. 6 - Oggetto

In conformità agli interessi e requisiti dei propri soci, la cooperativa intende svolgere le attività di cui alla lett. B della L. 381/1991, le seguenti attività di interesse generale:

- a.** interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- b.** formazione universitaria e post-universitaria;

- c.** ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - d.** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
 - e.** radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
 - f.** organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - g.** formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - h.** attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, nello specifico un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata solitamente in un paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata. Il rapporto deve essere finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e prevede il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
 - i.** servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate, con disabilità, beneficiarie di protezione internazionale o senza fissa dimora;
 - l.** alloggio sociale e ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - m.** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
 - n.** riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- Può, inoltre, svolgere le seguenti attività secondarie e strumentali:
- 1) gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi: aree attrezzate per verde pubblico, riserve naturali, attività finalizzate al turismo, allo sport e alla comunicazione (telematica, radio e televisiva), servizi di protezione civile e attività di servizio civile e comunque tutti i servizi esternalizzabili dagli Enti locali;
 - 22) curare la formazione morale e professionale dei propri

soci e non; provvedere al miglioramento economico e morale dei soci nonché ad ogni altra forma di assistenza e previdenza applicando i principi ed i metodi della cooperazione e della mutualità.

Le attività strumentali rispetto alle attività di interesse generale saranno esercitate per realizzare, in via esclusiva, le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dalla cooperativa.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del d.lgs. 117/2017, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, prestare fidejussioni e garanzie reali o personali, anche a favore di terzi, e assumere partecipazioni e interessenze in altre società o imprese, purché tali operazioni non siano svolte nei confronti del pubblico né in via prevalente, nel rispetto delle inderogabili norme di legge.

La cooperativa può

- ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente;
- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della L. n. 59/1992;
- istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza dell'art. 12 della L. n. 127/1971, dell'art. 13 del dpr n. 601/1973, dell'art. 11 del d.lgs. n. 385/1993 e di quanto disposto in materia dalla delibera CICR del 03.03.1994 e successive norme di attuazione ed applicative. A tal fine la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

Art. 7 - Regole per lo svolgimento della attività mutualistica

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutuali-

stica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

Art. 8 - Normativa applicabile

Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nello statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative, in particolare la L. 381/1991 e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

Qualora l'assemblea non abbia deliberato entro centottanta giorni dalla data in cui si è determinato il superamento dei limiti predetti, la cooperativa è sciolta.

Si applica tutta la disciplina introdotta dal D.lgs. 112/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Soci

Art. 9 - Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 c.c..

Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche.

Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Oltre ai soci fondatori, possono essere soci:

- cooperatori, le persone fisiche che, svolgendo la propria attività lavorativa, possono collaborare al raggiungimento delle finalità sociali, in conformità alla legge e al presente statuto;
- volontari, le persone fisiche che prestano la propria attività gratuitamente, il cui numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari, a differenza degli altri soci, non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato e autonomo, a eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali, ai sensi dell'art. 11 della L. 381/1991.

Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessa-

rio al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa, ai sensi del 3° c. dell'art. 23 del D.lgs. Cps 1577 del 1947, come modificato dall'art. 14 della L. n. 59/1992.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

Art. 10 - Procedura di ammissione

Il contenuto della domanda di ammissione è stabilito con regolamento ai sensi del precedente art. 7 ovvero con delibera dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.

In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:

- delle dichiarazioni contenute nella domanda,
- della documentazione ad essa allegata,
- di ogni altra informazione comunque acquisita,
- della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio,
- della compatibilità dell'ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.

L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei soci.

Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 11 - Diritti dei soci

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori.

Art. 12 - Obblighi dei soci

Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.

Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:

- il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio,
- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.

Il versamento della quota sociale sottoscritta e del relativo sovrapprezzo deve essere effettuato al momento dell'iscrizione nel libro soci, in un'unica soluzione o ratealmente nel seguente modo:

- a) almeno la quarta parte dell'importo entro quindici giorni dall'ammissione;
- b) la restante parte, nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Le somme versate per sovrapprezzo saranno destinate al fondo di riserva ordinaria (o legale) indivisibile.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.

Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

Art. 13 - Trasferimento delle quote dei soci cooperatori

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

Art. 14 - Acquisto di quote proprie

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti

dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Scioglimento del rapporto sociale

Art. 15 - Recesso

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti:

- dal presente statuto
- dalle disposizioni di legge sulle società cooperative
- dalle norme sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

In particolare sono cause di recesso:

- a - la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione
- b - la ricorrenza di una delle cause di esclusione
- c - la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.

Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione richiedendo l'attuazione della clausola compromissoria prevista all'art. 41.

Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, per quanto riguarda sia il rapporto sociale sia i rapporti mutualistici.

Art. 16 - Esclusione

L'esclusione del socio cooperatore può aver luogo:

- 1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;
- 4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;
- 5) per fallimento del socio;
- 6) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intima-
zione al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre
opposizione richiedendo l'attuazione della clausola compro-
missoria prevista all'art. 41, nel termine di sessanta gior-
ni dalla comunicazione.

Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in ma-
teria di esclusione del socio.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-
luzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 17 - Morte del socio

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla so-
cietà subentrano nella partecipazione del socio deceduto se
ne fanno richiesta e, se sono più di uno, nominano un rappre-
sentante comune. In caso contrario gli eredi del socio defun-
to hanno diritto al rimborso della quota secondo le disposi-
zioni di legge e del presente statuto.

Art. 18 - Liquidazione e rimborso della quota

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio
dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclu-
sione o la morte del socio.

Essa comprende: il valore nominale delle quote, eventualmen-
te ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capita-
le, e i dividendi eventualmente maturati e non corrisposti.

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende
anche il rimborso del soprapprezzo.

Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di
centottanta giorni dalla approvazione del bilancio.

Art. 19 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso
questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un
anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessio-
ne della partecipazione si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo
si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è
obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la
liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili
verso la società gli eredi del socio defunto.

Patrimonio e mutualità

Art. 20 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un
numero illimitato di quote sociali del valore nominale cia-
scuna non inferiore ad Euro 25 (venticinque) né superiore al
limite massimo fissato dalla legge;
- b) dalla riserva ordinaria (o legale) indivisibile, formata
con la percentuale degli utili netti di gestione di cui all'
art. 23 e con quote sociali eventualmente non rimborsate
ai soci receduti od esclusi ed agli eredi o legatari dei so-

ci defunti;

c) da eventuali riserve straordinarie la cui istituzione sia stata decisa dall'assemblea;

d) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri e per scopi di previdenza, assistenza, propaganda, studi, educazione cooperativistica e mutualistica in generale, ecc.;

e) da qualunque liberalità, lascito o contributo pubblico o privato venga fatto a favore della Società.

Tutte le riserve, comunque costituite, non sono ripartibili fra i soci né durante l'esistenza della Società né all'atto del suo scioglimento.

I 6 (sei) soci fondatori della cooperativa sottoscrivono, all'atto della costituzione della società, una quota ciascuno del valore di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) per cui il capitale sociale all'atto della costituzione è di euro 150,00 (centocinquanta virgola zero zero). Il capitale sarà versato entro 10 (dieci) giorni dalla data di stipula.

Nessun socio può avere una quota di importo superiore al limite previsto dalla legge.

Art. 21 - Prevalenza della mutualità

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Sono previste le deduzioni per chi effettua erogazioni liberali a favore della Cooperativa.

Pertanto, è fatto divieto:

a) di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale effettivamente versato;

b) di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 22 - Bilancio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Art. 23 - Utili

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;
 - b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
 - c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente;
 - d) alla riserva straordinaria;
 - e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;
 - f) alle altre riserve statutarie e volontarie.
 - g) ad un dividendo ai soci, ragguagliato al capitale effettivamente versato, nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio, ma che, in quanto la cooperativa è a mutualità prevalente, non potrà essere superiore alla misura dell'interesse massimo dei Buoni Postali Fruttiferi aumentato di 2,50 (due virgola cinquanta) punti percentuali;
 - e) la destinazione degli utili residui è determinata dall'Assemblea, che decide, in particolare, il valore e le modalità dei ristorni da attribuire ai soci lavoratori ai sensi dell'art. 3 della L. n. 142/2001 e con il rispetto del limite di valore previsto dalla lett. e) del 6° c. dell'art. 10 del d.lgs. n. 460/1997, come definite dal d.lgs. 112/2017.
- In deroga a quanto sopra, l'Assemblea può sempre deliberare:
- 1) di destinare tutti gli utili alla riserva ordinaria di cui alla lett. a), previa deduzione di quanto obbligatoriamente deve essere destinato ai fondi mutualistici di cui alla lett. b);
 - 2) di non procedere ad aumento gratuito del capitale sociale e/o di non attribuire dividendi, destinando tale quota o a riserva ordinaria o a riserve straordinarie.

Art. 24 - Ristorni

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci, proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni del presente statuto. In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione generato esclusivamente dall'attività con i soci (né al limite massimo stabilito dall'art.3 della legge n.142/01 e successive modificazioni). Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori secondo i criteri più specificamente ed analiticamente disciplinati da regolamento interno.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:

- la qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio;
- la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;
- la qualità dei beni o servizi approntati dai soci.

Art. 25 - Strumenti finanziari

La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere attribuiti diritti di amministrazione e patrimoniali, oppure unicamente diritti patrimoniali.

Gli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione possono essere offerti in sottoscrizione solo a investitori qualificati.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione potranno eleggere sino ad un terzo degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo.

TITOLO IV. ORGANI SOCIALI.

Art. 26 - Organi sociali.

Sono organi sociali della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Revisore unico.

Decisioni dei soci - Assemblea

Art. 27 - Modalità di assunzione delle decisioni

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio consuntivo e il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo e la determina degli eventuali relativi compensi nei limiti di quanto stabilito dal c. 2, art. 3 del d.lgs. 112/2017;
- c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2543 c.c. e dal d.lgs. 112/2017 dell'organo di controllo e revisore e la determina dei relativi compensi;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) l'autorizzazione, su proposta motivata degli amministratori, dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione;
- g) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;
- h) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lett. a), b), c), f), g) e h) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme, rispettivamente, di cui agli artt. 28 e 29. Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'art. 2479-bis del c.c..

Art. 28 - Convocazione

L'assemblea, ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura degli amministratori, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere:

- consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario ovvero inviato ai soci e agli altri aventi diritto, con mezzi di comunicazione, anche informatiche, che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo o al recapito proprio del rispettivo mezzo di comunicazione in base a specifica dichiarazione del socio destinatario e come tale risultante dal libro dei soci. In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento, tutti gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo e il revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, componenti dell'organo di controllo e revisore non presenti.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio italiano.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione, purché sia consentito, dandone dato atto nei relativi verbali:

- al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,

nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla legge.

Art. 29 - Maggioranze costitutive e deliberative

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, tanto in prima come in seconda convocazione, è validamente costituita e delibera validamente con le maggioranze, calcolate secondo il numero di voti spettanti ai soci, previste dalla normativa tempo per tempo vigente sulle società a responsabilità limitata, se non derogate dalla specifica disciplina delle società cooperative.

Art. 30 - Intervento in assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio fondatore e cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.

Art. 31 - Rappresentanza nell'assemblea

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa ancorché non soci.

Amministrazione

Art. 32 - Forme di amministrazione

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri eletti dall'Assemblea.

I soci finanziatori sottoscrittori degli strumenti finanziari emessi dalla cooperativa possono essere eletti Amministratori. In ogni caso, però, almeno i due terzi degli Amministratori devono essere soci fondatori e cooperatori. Un solo Amministratore può non essere socio della cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i suoi membri, il Presidente e il Vice Presidente.

Occorrendo, di volta in volta, il Consiglio può nominare Se-

gretario, per la redazione dei verbali, anche un altro socio od una persona estranea alla Società.

Il Consiglio di Amministrazione nominato all'atto della costituzione della società è presieduto dal sig. Puzzolante Antonio che è anche il rappresentante legale della cooperativa, sostituibile, nel caso di assenza od impedimento, dalla vice presidente sig. Gorgoglione Matteo. Il sig. Cappucci Pio Francesco Giovanni è il terzo consigliere con funzione di segretario-tesoriere.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Art. 33 - Consiglio di amministrazione

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno 5 (cinque) giorni prima a ciascun membro del consiglio e dell'organo di controllo o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno 2 (due) giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i membri dell'organo di controllo.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dal vice presidente.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della

riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Art. 34 - Sostituzione degli amministratori

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c..

Art. 35 - Poteri di gestione

Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa.

Il consiglio di amministrazione può nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Art. 36 - Deleghe

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e all'organo di controllo, se presente, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 37 - Rappresentanza

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio di amministrazione, al vice presidente e agli amministratori delegati.

Art. 38 - Rimborsi e compensi

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e non hanno diritto a compenso, salvo che non lo deliberi l'Assemblea, la quale può anche stabilire che vengano loro concessi gettoni di presenza.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la riso-

luzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Controllo

Art. 39 - Controllo diretto dei soci

I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

Art. 40 - Organo di controllo e revisione contabile

La cooperativa può nominare un organo di controllo e di revisione contabile. Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

Art. 41 - Clausola compromissoria.

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i Soci e la Cooperativa, purché per legge possa formare oggetto di compromesso, dovrà essere deferita a 3 arbitri nominati uno ciascuno dalle parti ed il terzo di comune accordo. In caso di disaccordo sulla designazione del terzo arbitro, o qualora una delle parti non abbia provveduto alla nomina di sua spettanza nei trenta giorni successivi alla nomina effettuata dall'altra parte, il Collegio Arbitrale verrà completato su designazione del Presidente del Tribunale di FOGGIA anche su richiesta di una sola parte. Gli Arbitri decideranno con equità, senza formalità di procedura, ed inappellabilmente, ferma restando la possibilità del ricorso al Giudice Ordinario prevista dalla legge.

Art. 42 - Regolamento interno sul funzionamento della società e sul rapporto fra cooperativa e soci lavoratori.

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi a cura del Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea.

Il regolamento disciplinerà i rapporti fra cooperativa ed i soci lavoratori riguardo all'effettuazione delle loro prestazioni lavorative e per la determinazione delle loro retribuzioni sulla base dei contenuti per esso previsti dall'art. 6 della L. n. 142/2001.

Il regolamento potrà altresì prevedere norme comportamentali e sanzioni disciplinari per l'attività prestata dai Soci.

Detto regolamento sarà depositato entro trenta giorni dalla sua approvazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Foggia (art. 6 della L. n. 142/2001).

Art. 43 - Rapporti fra società cooperativa e soci cooperatori. Prestazioni lavorative di essi.

Il socio lavoratore, con la propria adesione alla società, stabilisce con la Cooperativa un rapporto in funzione del quale partecipa alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa, alla elaborazione di programmi di sviluppo ed al-

le decisioni inerenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda attraverso l'utilizzo dei mezzi di produzione di essa. Il socio, inoltre, contribuisce economicamente alla formazione del capitale sociale e partecipa responsabilmente al rischio di impresa, ai risultati economici di essa ed alla decisione sulla loro distribuzione. Egli presta il proprio lavoro per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione della cooperativa le sue capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro della società e con le modalità previste dall'atto costitutivo e dal regolamento sociale di cui all'articolo precedente.

Pertanto la posizione giuridica del socio, che con la sua prestazione lavorativa partecipa alla elaborazione ed alla realizzazione dei programmi di attività e di sviluppo aziendali ed ai risultati economici della gestione, si configura come "lavoratore associato" e l'atto costitutivo assume valore di "patto societario".

Il socio cooperatore stabilisce con la propria adesione o successivamente ad essa un ulteriore e distinto rapporto di lavoro con la società cooperativa, in forma subordinata od autonoma od in qualsiasi altra forma contrattuale prevista dalla legge, con cui egli contribuisce al raggiungimento degli scopi sociali, così come previsto dall'art. 1, della L. n. 142/2001.

Ai soci lavoratori saranno applicate tutte le norme lavoristiche.

Scioglimento liquidazione devoluzione

Art. 44 - Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi. L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo della liquidazione.

Art. 45 - Devoluzione

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al

presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lett. d) c.c..

Art. 46 - Disposizioni transitorie e finali.

Le clausole statutarie concernenti i requisiti di mutualità prevalente come richiamati dall'art. 2514 c.c. e successive modificazioni, sono inderogabili, non potranno essere oggetto di modifica statutaria, salvo variazioni apportate da future leggi, e devono essere di fatto sempre osservate.

Si autorizza il Presidente del Consiglio di Amministrazione ad introdurre da solo tutte quelle aggiunte, modifiche, soppressioni all'atto costitutivo eventualmente richieste dalle competenti autorità in sede di costituzione della società cooperativa.

Inoltre, entro 30 (trenta) giorni dall'avvio dell'attività della cooperativa, il Presidente effettuerà la comunicazione di avvio dell'attività alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate.

Firmato: Antonio Puzzolante - Cappucci Pio Francesco Giovanni - Cappucci Michele Pio - Miriam Gorgoglione - Gorgoglione Matteo - Viola Francesco - Paolo Simonetti (segue sigillo).

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del D. Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro delle Imprese.
Esente da imposta di bollo come da normativa vigente.